

Determinazione 12 ottobre 2026, n. 04/2026 – DINE

Disposizioni in materia di istanze di riconoscimento del livello di densità effettiva e di attivazione del fattore correttivo g per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 12 ottobre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2026, 142/2026/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2026/R/EEL);
- la determinazione 14 luglio 2022, n. 04/2022-DIEU;
- la determinazione 28 maggio 2024, 2/2024 – DINE (di seguito: determinazione 2/2024 – DINE);
- la determinazione 11 giugno 2024, 3/2024 – DINE

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 616/2023/R/EEL, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024 – 2027, approvando il TIT;
- il TIT individua due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo ed un regime parametrico per le restanti imprese;
- con deliberazione 142/2026/R/EEL, l'Autorità ha approvato la revisione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo per il periodo 2026-2031;
- il comma 9.6 della deliberazione 142/2026/R/EEL, prevede che il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità con apposita determinazione possa fornire chiarimenti operativi ai fini della corretta ed efficace attuazione delle disposizioni introdotte con la medesima deliberazione 142/2026/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2 della deliberazione 142/2026/R/EEL prevede che la determinazione del costo riconosciuto per il servizio di distribuzione e commercializzazione dell'energia nel regime parametrico dipenda, tra l'altro, dalla variabile densità calcolata come rapporto tra i punti di prelievo serviti da ciascuna impresa riferiti all'anno t-1 (al netto dei punti relativi all'illuminazione pubblica) e i km di rete (in funzione al 31 dicembre dell'anno t-1, includendo, con riferimento sia alla rete BT che MT, oltre alla lunghezza delle dorsali, le diramazioni verso le utenze servite);
- ai sensi delle disposizioni dei commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 142/2026/R/EEL, nel caso in cui la variabile densità presenti un valore inferiore a 15 utenti/km o superiore a 54 utenti/km, si considerano rispettivamente i medesimi valori minimo e massimo, considerati *floor* e *cap* per la variabile;
- il comma 2.3 della sopra citata deliberazione 142/2026/R/EEL prevede che le imprese che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* previsto per i riconoscimenti dei costi di distribuzione, possano presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.1 della deliberazione 142/2026/R/EEL stabilisce che i costi riconosciuti a copertura dei costi capitale possano tenere conto di un fattore correttivo *g*, attivabile su istanza, al fine di adeguare, mediante logiche parametriche, il costo riconosciuto a seguito di eventi eccezionali riconducibili a:
 - a) obblighi normativi o specifiche disposizioni dell'Autorità;
 - b) investimenti in alta tensione (ivi inclusi gli investimenti in cabine primarie) per i quali le imprese attestino la necessità ai fini del funzionamento della rete;
 - c) investimenti indotti da richieste di connessione di impianti di produzione che modifichino in maniera significativa i flussi energetici della rete;
 - d) rifacimenti significativi di porzioni di rete a fronte di calamità naturali o eventi assimilabili;
- i commi da 4.2 a 4.7 della deliberazione 142/2026/R/EEL stabiliscono altresì i requisiti che gli investimenti di cui al precedente alinea devono possedere per l'ammissione al riconoscimento tramite il fattore correttivo *g* nonché i criteri per la valorizzazione dei costi riconosciuti;
- il comma 4.9 della deliberazione 142/2026/R/EEL prevede che l'impresa distributrice possa presentare istanza di attivazione del fattore correttivo *g* annualmente, in concomitanza con le dichiarazioni delle informazioni nelle raccolte RAB, allegando tutte le informazioni rilevanti per la valutazione dell'istanza medesima.

RITENUTO:

- necessario definire:
 - modalità e tempistiche di gestione delle istanze per il riconoscimento del livello di densità effettivo;
 - modalità di dettaglio per la presentazione delle istanze di attivazione del fattore correttivo g ;
- opportuno prevedere *format* per la dichiarazione da parte delle imprese distributrici degli investimenti oggetto di istanza di attivazione del fattore correttivo g e delle altre informazioni rilevanti ai fini della presentazione dell'istanza.

DETERMINA

Articolo 1

Modalità e tempistiche di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo

- 1.1 Le imprese distributrici soggette a regime tariffario parametrico che dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti e che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* indicato nell'articolo 2 della deliberazione 142/2026/R/EEL, devono inviare l'istanza relativa ai livelli di densità effettivi, con cadenza annuale, nella maschera "Allegati" presente nell'apposita sezione dedicata della raccolta telematica "Volumi di servizio erogati";
- 1.2 Nell'istanza di cui al precedente comma 1.1 l'impresa distributtrice dichiara esplicitamente il possesso di perizia asseverata attestante la consistenza delle reti, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni stesse;
- 1.3 Il calcolo della densità effettiva per ciascuna impresa distributtrice in ciascun anno viene effettuato sulla base delle informazioni di dettaglio nell'ambito della raccolta telematica "Volumi di servizio erogati".

Articolo 2

Modalità di presentazione dell'istanza di attivazione del fattore correttivo g

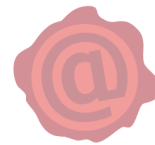
- 2.1 Le imprese che intendono richiedere l'attivazione del fattore correttivo g di cui all'articolo 4 della deliberazione 142/2026/R/EEL, allegano una specifica istanza nelle raccolte annuali RAB coerentemente con le disposizioni di cui al comma 4.9 della deliberazione 142/2026/R/EEL.
- 2.2 L'istanza di cui al punto 2.1 deve essere corredata:

- a. dalla modulistica di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione debitamente compilata oltre che dalle informazioni e dalla documentazione che l'impresa ritiene rilevante per la valutazione dell'istanza medesima.
 - b. della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa.
- 2.3 In caso di calamità naturali o eventi assimilabili, l'istanza documenta gli eventi in linea con quanto previsto dalla determinazione 2/2024 – DINE recante “Istruzioni tecniche per la registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027”.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it).



Marta Chicca
Autorità di
Regolazione per
Energia Reti e
Ambiente
12.10.2026
17:40:45
GMT+02:00